

Prot. n. 67/2026

Comunicato Sindacale

Alla fiera dell'est, per due soldi...

Ai Dirigenti del Ministero della Cultura

La legge 17 marzo 2026 n. 40, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 marzo e recante *Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»* segna un ulteriore e preoccupante cambio di passo nella direzione del progressivo indebolimento delle prerogative di tutela dei beni culturali italiani.

Nell'art. 1 la legge invoca la Convenzione di Faro e due sacrosanti articoli della nostra Costituzione, l'art. 9 e l'art. 118, che tutelano il patrimonio della Nazione e auspicano l'apertura alla partecipazione attiva da parte dei cittadini in un regime di sussidiarietà orizzontale (tema al quale, negli ultimi due decenni, esimi amministratori si sono dedicati per promuovere la gestione partecipata, libera e gratuita dei beni comuni).

Nel testo, inesorabilmente, i medesimi principi sono piegati alle finalità e agli interessi del mercato.

Gli articoli 4 e 5, infatti, modificano l'attuale dettato normativo appesantendo e limitando l'azione di tutela.

Le modifiche vigenti dal prossimo 14 aprile:

- trasformano l'obbligo gravante in capo ai soggetti detentori di beni culturali mobili, di richiedere l'autorizzazione allo spostamento, in semplice denuncia, limitando l'azione di presidio delle Soprintendenze;
- impediscono il diniego al rilascio dell'attestato di libera circolazione da parte degli Uffici esportazione "per le opere di autori stranieri ... qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia";
- alzano fino a 50.000,00 euro il valore massimo dei beni mobili liberamente esportabili permanentemente dall'Italia, con la sola eccezione del materiale bibliografico (per il quale resta il tetto dei 13.500,00 euro);
- prevedono il certificato di ingresso per tutte le tipologie di opere, aventi più o meno di 70 anni, e con valore maggiore o minore di 50.000 euro con il solo corredo del documento di viaggio autocompilato e nessuna fattura.

In questo modo, uscito con autodichiarazione, tutto quello che interessa rientrerà con certificato di ingresso (CAS – CAI) e potrà restare libero dal presidio di tutela sine die.

Sono queste le disposizioni di cui ha bisogno la comunità dei cittadini per interpretare il dettato costituzionale e i principi della Convenzione di Faro? Diritto all'eredità culturale.

Partecipazione e governance. Connessione tra Patrimonio e Democrazia. Attivazione di processi di riconoscimento e cura dal basso del patrimonio culturale del nostro Paese.

A chi giova questa legge?

Ai cittadini di ogni classe sociale che operano per la valorizzazione e la cura dei beni comuni?

O ai ricchi collezionisti e al mercato dell'arte (già avvantaggiati dalla riduzione dell'iva al 5%), coinvolti nella definizione dei contenuti di questa innovazione normativa al posto di coloro che istituzionalmente sono preposti al presidio della circolazione dei beni culturali?

E come devono porsi i dirigenti dello Stato di fronte a questo vulnus inflitto alla propria professionalità e alla limitazione della propria azione di presidio e di salvaguardia della integrità del patrimonio culturale nazionale? Come devono porsi i dirigenti mentre, a fronte di questa ulteriore compressione della funzione di tutela, si vedono contestualmente assegnato, fra gli obiettivi statuiti dalle direttive annuali per l'azione amministrativa, quello di contenere e prevenire il contenzioso mentre è noto a chi esercita la funzione di tutela che il contenzioso, specie nel campo del controllo della circolazione dei beni culturali, è fisiologicamente connesso all'esercizio della funzione stessa?

Chineremo il capo di fronte all'ennesima diminutio per legge della funzione di tutela del patrimonio culturale italiano? Accetteremo che questo si aggiunga alla inesorabile e progressiva burocratizzazione della funzione di tutela, a detrimento della specificità tecnica della stessa e delle competenze dei dirigenti che la esercitano?

Roma, 7 aprile 2026

Mariagrazia Di Iasi
Segretario Nazionale Sez. Ministeri

Stefano Di Leo
Il Presidente